

(N. 1600)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1951

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici  
di un contributo straordinario di lire 3.000.000

ONOREVOLI SENATORI. — La Giunta centrale per gli studi storici, per incarico del Comitato internazionale di scienze storiche, di cui essa fa parte, ha organizzato la partecipazione di un certo numero di docenti e di studiosi italiani di discipline storiche al Congresso internazionale di scienze storiche, che ha avuto luogo a Parigi dal 28 agosto al 3 settembre s. a.

Questa partecipazione della cultura italiana in veste ufficiale ad un Convegno di studi di vasta portata internazionale, che è stato il primo ad aver luogo dopo la parentesi della guerra, ha assunto grande importanza non soltanto per la chiara fama di taluni fra gli storici intervenuti, ma anche e soprattutto perchè essa ha segnato il reingresso dell'Italia nella organizzazione e nello svolgimento delle grandi assise internazionali della cultura e della scienza.

Notevole e delicato era quindi il compito della Giunta centrale per gli studi storici ed essa lo ha assolto in maniera che la partecipazione italiana risultasse la più degna possibile e tale da fare onore alla tradizione umanistica del Paese.

Purtroppo, però, alla importanza dell'avvenimento non sono stati adeguati i mezzi di cui la Giunta disponeva in via normale sul suo bilancio e si è reso quindi necessario che lo Stato intervenisse in aiuto della Giunta con un contributo straordinario nella misura di tre milioni chiesta da lei stessa come minimo per integrare i fondi insufficienti del suo bilancio e far fronte così alle spese più indispensabili.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per la partecipazione al 1° Congresso internazionale di scienze storiche di Parigi.

Art. 2.

La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.